



PEGASO GROUP ITALIA

# CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BUONI PASTO

Tra PEGASO GROUP ITALIA srls con sede in via Don Orione, 35 - Palermo  
E

ESERCIZIO CONVENZIONATO, ditta \_\_\_\_\_

Che accetta di usufruire del servizio alle seguenti condizioni:

- 1) PEGASO GROUP ITALIA srls (d'ora in poi PGI) erogherà il servizio all'Esercizio Convenzionato (d'ora in poi EC), solo ed esclusivamente presso la propria sede. Qualora se ne presentasse la necessità di una eventuale comunicazione o dietro Vostra richiesta, un nostro incaricato verrà presso il Vostro esercizio solo a titolo di consulenza;
- 2) le parti convengono: che il presente contratto ha validità un anno, con tacito rinnovo alla scadenza; che l'EC si impegna a non stipulare altri contratti per la gestione del medesimo servizio con altre aziende, se non prima di avere disdetto il medesimo contratto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e relativa accettazione scritta da parte del PGI.
- 3) l'EC trasferisce al PGI il compito di comunicare alle Ditte, per le quali ha sottoscritto regolare contratto di convenzione, che la gestione dei propri buoni pasto avviene e se ne occupa, in toto, il PGI, tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate all'EC, dovranno essere inviate al PGI, via Don Orione n° 35 - 90142 PALERMO;
- 4) i buoni pasto, per i quali deve essere effettuato il servizio, devono essere consegnati presso i nostri uffici; qualora ci si servisse di mezzi del PGI o di un corriere per il ritiro dei buoni pasto presso la Vs. sede, all'EC verrà data comunicazione dell'avvenuto ricevimento del plico;
- 5) l'EC si impegna ad attenersi scrupolosamente a consegnare i propri buoni pasto, oggetto dell'erogazione del servizio, presso la sede del PGI, entro le date da noi comunicategli; la mancata osservanza scrupolosa di tali date potrà essere motivo di ritardo dei rimborsi da parte delle ditte per le quali ha sottoscritto regolare contratto di convenzione, e comunque, se ritardo avvenisse, nulla vi è a che pretendere, a titolo di risarcimento del danno subito, da parte Vostra a nostro carico;
- 6) l'EC ha diritto ad ottenere ricevuta dell'avvenuta e regolare consegna dei propri buoni pasto, regolarmente timbrati sul retro, stilata in duplice copia autentica, controfirmata dalle parti, nella quale, almeno, si evince chiaramente: la data di consegna, la quantità dei buoni pasto consegnati, e la sommatoria totale degli importi dei buoni pasto;
- 7) il PGI emetterà regolare fattura nei confronti dell'EC per l'importo delle commissioni di spettanza più I.V.A.;
- 8) l'Esercizio Convenzionato, sull'imponibile delle fatture stilate in suo nome e per suo conto, nei confronti delle ditte emittenti i buoni pasto, accetta di riconoscere all'erogatore del servizio una commissione pari al 3% per imponibili fino a € 5.164,57, pari al 2,50% per imponibili da € 5.164,58 a € 15.493,71, pari al 2% per imponibili superiori a € 15.493,71 da versare con le modalità: rimessa diretta a ricezione fattura; qualora la sommatoria degli imponibili delle fatture superasse di oltre il doppio tale limite, la percentuale delle commissioni di spettanza è concordata tra le parti nella misura del .....%;
- 9) le parti convengono che il servizio di gestione dei buoni pasto avviene secondo quanto qui di seguito stabilito:
  - accettazione da parte del PGI dei buoni pasto, regolarmente timbrati sul retro a titolo di obliterazione, consegnati dall'EC al PGI;
  - conta dei buoni pasto consegnati al PGI in presenza di un rappresentante dell'EC regolarmente accreditato a tale scopo, già regolarmente timbrati sul retro a titolo di obliterazione; le parti convengono che fa fede il conteggio effettuato dall'erogatore del servizio;
  - rilascio da parte del PGI della ricevuta di consegna (come al punto 6)
  - divisione dei buoni pasto, regolarmente timbrati sul retro per obliterazione, con il criterio di appartenenza alle ditte emittenti degli stessi;
  - stilatura delle relative fatture nei confronti delle ditte emittenti dei buoni pasto, in nome e per conto dell'EC nostro cliente, delle quali ne riceverà copia per la contabilizzazione entro sette giorni dalla data di emissione;
  - confezionamento, con plico sigillato, dei buoni omologhi con allegata la relativa fattura;
  - spedizione, tramite corriere privato assicurato, fino ad un massimale di € 15493.71, qualora si volesse aumentare tale limite assicurativo, le spese per tale servizio saranno interamente addebitate in fattura.
- 10) qualora risultassero fatturati buoni pasto rubati, riciclati, falsificati o manomessi, le parti convengono che il PGI è completamente declinato da ogni responsabilità inerente al mancato rimborso della fattura, da parte delle ditte emittenti i buoni pasto;
- 11) il PGI è coperto da polizza assicurativa per cui le parti convengono che esso è completamente e totalmente declinato da ogni qualsiasi responsabilità inerente al mantenimento dei buoni pasto presso la propria sede, che alla spedizione del plico, come: smarrimento, furto, incendio, per dolo o per calamità naturali e tutto quant'altro possa arrecare un danno; per cui nulla vi è a che pretendere a titolo di un'eventuale risarcimento del danno subito da parte Vostra a nostro carico fuorché la quota assicurativa di Vs. spettanza;
- 12) per qualsiasi controversia eventualmente insorta, sarà competente in via esclusiva, anche in sede moratoria, il Foro di Palermo.

Pegaso Group Italia srls

Data \_\_\_\_\_ L'ESERCIZIO CONVENZIONATO - Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. vengono espressamente approvate le seguenti clausole vessatorie artt. 2,4,7,8,9,10,11.

L'ESERCIZIO CONVENZIONATO - Timbro e Firma \_\_\_\_\_

